

**PROGETTO DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE
della società “Società dell’Aeroporto di Comiso SO.A.CO. S.p.A.” nella società “SAC Società
Aeroporti Catania S.p.A.”**

REDATTO AI SENSI DELL’ART. 2501-TER E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE

* * *

PREMESSA

Gli Organi Amministrativi delle società SAC Società Aeroporti Catania S.p.A. (**“Società Incorporante”** o **“SAC SpA”**) e Società dell’Aeroporto di Comiso SO.A.CO. S.p.A. (**“Società Incorporanda”** o **“SOACO SpA”**) hanno predisposto congiuntamente il presente progetto di fusione redatto ai sensi dell’art. 2501-ter e 2505-bis del codice civile (il **“Progetto di fusione”**) concernente la fusione per incorporazione della società SOACO SpA in SAC SpA (la **“Fusione”**).

In considerazione del fatto che la società incorporante SAC S.p.A. possiede una partecipazione al capitale sociale della società Incorporanda SOACO S.p.A. superiore al 90%, la fusione di cui al presente progetto sarà attuata in conformità alla disciplina prevista dall’art. 2505- bis del codice civile e, pertanto (i) sarà concesso ai soci della Società Incorporanda, diversi dalla SAC S.p.A, il diritto di far acquistare le loro quote dalla Società Incorporante (il **“Diritto di Vendita”**) per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, (ii) non sono richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-quater (Situazione Patrimoniale), 2501-quinquies (Relazione dell’organo amministrativo) e 2501-sexies (Relazione degli esperti) del codice civile.

**PROGETTO COMUNE DI FUSIONE
(ai sensi degli artt.2501-ter e 2505-bis, codice civile)**

Gli organi amministrativi delle società SAC S.p.A. (Società Incorporante) e SOACO S.p.A. (Società Incorporanda) hanno predisposto e redatto il seguente “Progetto Comune di Fusione” nell’ambito di una fase del programma di ristrutturazione e semplificazione del Gruppo, avente come obiettivo quello di assicurare al medesimo una maggiore efficienza della struttura societaria sotto il profilo economico, gestionale e finanziario.

La fusione si inquadra nel piano di razionalizzazione strategico del Gruppo, e consentirà di conseguire una migliore organizzazione aziendale, amministrativa e contabile, una maggiore snellezza decisionale e significativi risparmi di costi di gestione.

L'obiettivo strategico dell'operazione d'integrazione si fonda sulla costituzione di un sistema di rete aeroportuale della Sicilia orientale in grado di attuare *l'Hub del mediterraneo* (come auspicato dal Presidente dell'ENAC) attraverso l'implementazione della offerta delle destinazioni nell'ambito dei due scali, l'integrazione intermodale e lo sviluppo dei territori di riferimento con una visione rivolta al 2050 con particolare attenzione alla decarbonizzazione entro il 2030.

Il sistema integrato del trasporto aereo consente, anche, la promozione di strategie a sostegno del comparto turistico e quindi di una consistente quota dell'economia siciliana. L'affidamento della gestione dei due scali a una grande società qual è la SAC genera un modello di *governance più efficiente* la cui matrice terrà conto delle esigenze degli scali coinvolti: sovrapposizione dei collegamenti, efficienza delle fasce orarie, efficienza dei servizi destinati agli operatori economici e ai cittadini, l'aumento del potere contrattuale verso i vettori e i fornitori di beni e servizi, rappresentano alcuni esempi di come l'efficienza può concretizzarsi.

Dal punto di vista organizzativo, pertanto, un'aggregazione delle strutture organizzative comporterà vantaggi sia in termini di costi diretti, sia in termini di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse umane senza trascurare l'aspetto motivazione e della qualità.

Il mantenimento di più soggetti giuridici comporta, infatti, oltre ai costi fissi connessi alla loro esistenza (quali gli oneri di carattere amministrativo, i compensi agli organi di amministrazione e controllo), l'ulteriore conseguenza di rendere più difficile e meno elastico l'utilizzo di alcuni fattori produttivi (soprattutto capitale e lavoro) e produce un flusso informativo più lento e meno efficace. Dal punto di vista più strettamente economico, la fusione arrecherà anche consistenti benefici dovuti:

- al risparmio di consistenti oneri di natura amministrativa e finanziaria evitando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni amministrative, finanziarie e gestionali;
- al consolidamento delle risorse finanziarie necessarie alla gestione delle società;
- alle numerose semplificazioni di ordine amministrativo-contabile e gestionale;
- alla unificazione delle procedure interne ed esterne con il conseguente risparmio in termine di costi per l'Audit;
- alla adozione di un unico modello 231
- alla individuazione di un'unica società di revisione;
- alla adozione di un'unica piattaforma informatica in termine di licenze software e delle loro manutenzioni ordinarie e straordinarie;

- alla adozione della piattaforma telematica per gli appalti già in essere in capo alla SAC;
- alla centralizzazione degli acquisti e dei sistemi di controlli gestionali

Dal punto di vista strettamente tributario, l'operazione, non comportando vantaggi o benefici, non appare connotata da alcun profilo di elusività.

La fusione proposta verrà attuata mediante incorporazione della società SOACO S.p.A. nella società SAC S.p.A..

In ossequio a quanto disposto dall'art. 2501-quater del codice civile, l'operazione di fusione di cui al presente progetto avrà luogo assumendo, quali situazioni patrimoniali di riferimento, le situazioni patrimoniali al 30 novembre 2021 approvate dai Consigli di Amministrazione dell'Incorporanda e dell'Incorporante.

Per quanto concerne la compagine societaria dell'Incorporanda, si precisa che il capitale sociale della società Incorporanda, pari ad euro 5.456.250,00, è posseduto quanto ad euro 5.246.361,00 dalla società Incorporante (pari al 96,15%) e quanto ad euro 209.889,00 dal Comune di Comiso (pari al 3,85%); quindi la società Incorporante detiene direttamente oltre il novanta per cento del capitale sociale della società da incorporare e, pertanto, si applica la procedura semplificata di cui all'art. 2505 bis del codice civile.

*

1. Società partecipanti alla fusione (articolo 2501-ter, comma primo, n. 1, cod. civ.)

Ai sensi dell'art. 2501-ter comma 1 n.1 del codice civile sono di seguito elencati i principali dati relativi alla società Incorporante ed alla società incorporanda partecipanti al progetto di fusione.

Società dell'Aeroporto di Comiso SO.A.CO. S.p.A., con sede in Comiso (RG), Via Generale Vincenzo Magliocco sn, codice fiscale e partita IVA 01083290880, capitale sociale Euro 5.456.250,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia n. 01083290880;

- *Società Incorporanda* –

SAC Società Aeroporti Catania S.p.A., con sede in Catania (CT), Aeroporto Fontanarossa, capitale sociale Euro 31.034.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia n. 01253590879.

- *Società Incorporante* –

*

2. Statuto della società incorporante (articolo 2501-ter, comma primo, n. 2, cod. civ.)

A) In dipendenza della Fusione di cui al presente progetto, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di Euro 57.000,00 mediante emissione di n. 57 nuove azioni ordinarie di valore nominale 1.000,00 Euro ciascuna, a servizio del rapporto di cambio, modificando conseguentemente l'art.7 dello statuto sociale.

Si fa presente che l'entità dell'aumento del capitale sociale di SAC S.p.A. al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo all'esito della procedura di esercizio del Diritto di Vendita spettante ai soci della Società Incorporanda diversi da SAC S.p.A. (Comune di Comiso). Si precisa, infatti, che la Fusione potrebbe realizzarsi anche senza procedere ad alcun aumento di capitale sociale della Società Incorporante qualora, a seguito dell'esercizio del Diritto di Vendita di cui all'art. 2505 bis, comma 1 c.c., SAC S.p.A. venisse a detenere il 100% del capitale sociale della società SOACO S.p.A..

Fermo restando quanto si dirà appresso sub B) in relazione alle "disposizioni transitorie", lo statuto della Società Incorporante - nel testo allegato al presente progetto sotto la lettera A, che entrerà in vigore alla data di efficacia della fusione - non conterrà modifiche, rispetto allo statuto vigente, ed a quelle che si dovessero eventualmente determinare per effetto dell'aumento del capitale sociale della Società Incorporante al servizio della Fusione, fermo restando che le espressioni numeriche contenute nell'art.7 dello statuto relative all'importo del capitale sociale e al numero delle azioni in cui è suddiviso saranno definite nell'atto di fusione.

B) La Regione Siciliana ha stanziato in favore del Comune di Comiso, con l.r. n. 9/2021, un importo di € 2.765.000,00, da utilizzare a favore dell'Aeroporto di Comiso. Il Comune di Comiso non ha potuto utilizzare dette risorse, nell'ambito del procedimento per aumento del capitale sociale, deliberato da SOACO il 9 dicembre 2019, a causa della necessità di ottenere l'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 107 TFUE. Per tale ragione, la quota del Comune di Comiso in SOACO si è ridotta dall'originario 35% all'attuale 3,85%.

Ciò premesso, si ritiene utile prevedere la possibilità per il Comune di Comiso di utilizzare comunque dette risorse a favore della Società di gestione aeroportuale, ove se ne presentassero tutte le condizioni normative e regolamentari, ed a tal fine si ritiene opportuno inserire nelle disposizioni transitorie dello statuto di SAC un'apposita clausola che agevoli tale percorso.

La clausola è così formulata: *"Art. 42 - Allo scopo di consentire al Comune di Comiso di poter incrementare la partecipazione alla Società, nella sua qualità di Ente Territoriale concedente l'uso delle strutture aeroportuali dell'aeroporto di Comiso - originariamente concesso a SO.A.CO. s.p.a. e oggi a SAC s.p.a. per effetto dell'intervenuta incorporazione di SO.A.CO. s.p.a. in SAC s.p.a. - il*

Consiglio di Amministrazione è delegato a deliberare entro la data del 31 gennaio 2023, un aumento di capitale riservato al Comune di Comiso, da liberarsi integralmente in denaro alla data della sottoscrizione.

I soci attuali rinunziano fin d'ora al diritto di opzione.

Al fine di assumere la delibera di aumento del capitale sociale il Consiglio di Amministrazione determina il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2441, co. 6, c.c.

L'importo massimo dell'apporto che potrà essere effettuato dal Comune di Comiso, a titolo di conferimento e sovrapprezzo, è quello di € 2.765.000,00, derivante dalle risorse di cui all'art. 25, co. 2, l. Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9. Corrispondentemente, l'importo dell'aumento non potrà eccedere quello necessario per consentire il predetto apporto di € 2.765.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione di SAC s.p.a. delibera il predetto aumento del capitale sociale, ove richiesto dal Comune di Comiso entro il 31 dicembre 2022, a condizione che il Comune ottenga sempre entro il predetto termine autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 107 TFUE all'utilizzo delle risorse di cui ai D.D.G. nn. 3167 del 21.10.2021 e n. 4305 del 16.12.2021 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti".

*

3. Rapporti di cambio (articolo 2501-ter, comma primo, n. 3, cod. civ.)

In considerazione del fatto che la Società Incorporante è titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda di valore nominale Euro 5.246.361,00, pari al 96,15%, la fusione si realizzerà con le seguenti modalità:

1. per la quota di partecipazione al capitale sociale della Società Incorporanda detenuta dalla Società Incorporante, pari al 96,15%, non si darà corso ad alcun aumento di capitale sociale nella Società Incorporante con conseguente annullamento della partecipazione in SOACO S.p.A.;
2. per la quota di capitale sociale della Società Incorporanda pari al 3,85% posseduta dal Comune di Comiso, in caso di mancato esercizio del Diritto di Vendita, di cui infra, il rapporto di cambio è fissato come di seguito indicato: con un arrotondamento per eccesso, n.57 azioni ordinarie di valore nominale ciascuna di 1.000 Euro di nuova emissione, pari a complessivi nominali Euro 57.000,00 della società SAC Spa a fronte di una quota di partecipazione di nominali Euro 209.889,00 posseduta dal socio Comune di Comiso nella società SOACO S.p.A.

Detto rapporto è stato stabilito dai Consigli di Amministrazioni della società Incorporante e della società Incorporanda sulla base del metodo patrimoniale (rapporto tra i patrimoni netti alla data delle situazioni patrimoniali), tenuto conto primariamente della natura istituzionale dei soggetti coinvolti, del valore economico assai modesto della quota di partecipazione del Comune di Comiso, della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Incorporanda e della natura semplificata del presente procedimento di fusione.

Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita di cui all'art. 2505 bis comma 1, c.c., come già precisato, anche la quota del 3,85% del capitale sociale della società Incorporanda acquisita da SAC S.p.A. sarà annullata senza concambio non dando corso, quindi, ad alcun aumento di capitale sociale nella Società Incorporante.

Non è prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico dei soci dell'Incorporanda.

*

4. Modalità di assegnazione delle azioni della società Incorporante (articolo 2501-ter, comma primo, n. 4, cod. civ.)

Per effetto della Fusione la società incorporante SAC S.p.A.:

- annullerà la partecipazione detenuta in SOACO S.p.A.;
- aumenterà il Capitale sociale di Euro 57.000,00, mediante assegnazione di n. 57 azioni ordinarie di valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna da assegnare al Comune di Comiso, in base al suindicato rapporto di cambio, fermo restando che tale aumento di capitale sociale a servizio della Fusione è eventuale. Nel caso di esercizio del Diritto di Vendita esercitato dal Comune di Comiso, infatti, la quota di partecipazione al capitale sociale di SOACO S.p.A. acquisita da SAC S.p.A. verrebbe annullata senza alcun concambio e, pertanto, in tal caso la Società Incorporante non modificherebbe il capitale sociale in conseguenza della fusione procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.

*

5. Partecipazione agli utili (articolo 2501-ter, comma primo, n. 5, cod.civ.)

La data di partecipazione agli utili delle nuove azioni attribuite in concambio della quota di partecipazione nella Società Incorporanda sarà con godimento dalla data di efficacia giuridica della fusione.

*

6. Data di imputazione delle operazioni della società incorporanda al bilancio della società incorporante (articolo 2501-ter, comma primo, n. 6, cod. civ.)

Per quanto concerne gli effetti giuridici, questi decorreranno, ai sensi dell'art. 2504 - bis comma secondo del Codice Civile, dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese, così come previsto dall'art. 2504 del Codice Civile, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

Tuttavia, in forza della previsione di cui all'articolo 2504 bis codice civile terzo comma, gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del codice civile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172 comma 9 del D.P.R. 917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorporante, in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 del codice civile.

*

7. Trattamenti riservati a particolari categorie di soci (articolo 2501-ter, comma primo, n. 7, cod. civ.)

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci.

*

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori (articolo 2501- ter, comma primo, n. 8, cod. civ.)

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

*

9. Diritto dei soci della società Incorporanda di vendere le proprie azioni alla società Incorporante (articolo 2505 - bis, comma 1, cod.civ.)

E' riconosciuto ai soci della Società Incorporanda diversi da SAC Spa (Comune di Comiso), ai sensi dell'art. 2505 bis, comma 1, c.c., il diritto di far acquistare le loro quote dalla Società Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Tale valore è determinato dai Consigli di Amministrazione della Società Incorporanda e della Società Incorporante, in Euro 137.770,00 per l'intera quota di partecipazione di nominali Euro 209.889,00 posseduta dal socio della Società Incorporanda Comune di Comiso.

Detto valore è determinato in armonia con quanto stabilito sub 4) in relazione al rapporto di cambio, evidenziandosi che eventuali correttivi rispetto al criterio patrimoniale potrebbero al più determinare una riduzione del corrispettivo in favore del Comune di Comiso, tenuto conto che SOACO non ha mai realizzato utili e pertanto non esprime alcun avviamento positivo.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Società Incorporante (sac@pec.aeroporto.catania.it) da inviare entro il termine di quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese del Sud Est Sicilia della delibera assembleare di approvazione del progetto di fusione della Società Incorporanda.

La cessione della quota per la quale è stato esercitato il Diritto di Vendita in favore di SAC Spa ed il contestuale pagamento del corrispettivo sopra indicato avverrà prima della sottoscrizione dell'atto di fusione.

*

Il presente progetto di fusione viene depositato in data odierna nelle sedi delle Società partecipanti.

Il presente progetto di fusione verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501 - ter, comma 3, c.c.

Allegato 1)

Statuto della società incorporante SAC S.p.A..

“SAC Società Aeroporti Catania S.p.A.”

(Dott. Sandro Gambuzza)

Catania, lì 28 febbraio 2022

“Società dell'Aeroporto di Comiso SO.A.CO. S.p.A”

(Dott. Giuseppe Mistretta)

Catania, lì 28 febbraio 2022

STATUTO S.A.C.

Art. 1 - E' costituita una società per azioni a controllo pubblico denominata "S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.".

Art. 2 - SAC S.p.A., già ASAC S.p.A. - e ancor prima ASAC Associazione riconosciuta, trasformata in società per azioni con atto di trasformazione 12 maggio 2006 in Notar Carlo Saggio di Catania - ha incorporato SAC S.p.A. giusta atto di fusione in Notar Carlo Saggio di Catania, subentrando ex legge in tutti diritti di quest'ultima ed in particolare nella titolarità dell'istanza tempestivamente presentata da SAC S.p.A. - in quanto soggetto titolare della gestione parziale dello scalo aeroportuale catanese, autorizzato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 maggio 1997, n. 135, all'occupazione dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale - per l'affidamento della gestione totale quarantennale dell'aeroporto di Catania.

Art. 3 - La Società ha sede legale in Catania, presso l'aeroporto di Fontanarossa.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, e di sopprimerle.

Art. 4 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 5 - La Società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, il potenziamento, l'ampliamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aeroporto di Catania e di altri aeroporti, nonché tutte le attività strumentali, connesse o collegate alle precedenti, purché non a carattere prevalente.

Conseguentemente la Società può svolgere, tra l'altro, qualsiasi attività connessa o collegata, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'aeroporto stesso e dei servizi aeroportuali, e qualsiasi attività commerciale che si possa svolgere in ambito aeroportuale o che possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e del commercio in Sicilia.

La Società può svolgere anche servizi di assistenza a terra, di emissione di biglietti aerei e lettere di trasporto aereo, vendita di servizi accessori al trasporto aereo quali, ad esempio, servizi alberghieri, autonoleggio, pubblicitari ed informativi, agenzie di viaggio, ecc.; la Società può svolgere inoltre attività di spedizioniere, curare il trasporto dei passeggeri e degli equipaggi da e per l'aeroporto, può svolgere i servizi di provveditoria di bordo e di catering, di parcheggio autoveicoli, di rimozione forzata autoveicoli in sosta vietata, custodia bagagli e depositi in genere, può svolgere servizi di giardinaggio, manutenzioni civili ed impiantistiche nonché di pulizie. La Società potrà, infine, svolgere ogni attività di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria nei limiti stabiliti dalla legge, necessaria od utile, anche indirettamente, per il perseguimento degli scopi sociali.

La Società può assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od

affine o connesso al proprio; può partecipare a gare e/o appalti pubblici e privati nonché a licitazioni private, a consorzi, raggruppamenti, anche temporanei, di imprese, gruppi europei di interesse economico o altre forme di compartecipazione per operazioni connesse, affini o strumentali all'oggetto sociale.

Nei bilanci ed in tutti i documenti contabili della Società saranno evidenziati ed illustrati separatamente, in maniera chiara e distinta, i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate e di tutte le altre attività per le quali tale condizione sia richiesta da norme legali o regolamentari.

Art. 6 - Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, ad ogni effetto, nel domicilio o nella sede risultante dal libro soci.

Le comunicazioni della Società ai soci sono effettuate nel domicilio o nella sede risultanti dal libro soci.

TITOLO II

Capitale - azioni

Art. 7 - Il capitale sociale è di euro 31.034.000,00; esso è rappresentato da numero 31.034 azioni del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) ciascuna.

Le azioni sono nominative ed indivisibili. La Società non emetterà certificati azionari.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti, anche in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale, decorre automaticamente l'interesse in ragione di cinque punti in più dell'interesse legale tempo per tempo vigente per anno, fermo il diritto della Società all'eventuale maggior danno, e salvo comunque il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Art. 8 - Possono essere soci tutti i soggetti di diritto, sia pubblici che privati.

La misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non può essere in nessun caso complessivamente inferiore al quinto del capitale medesimo.

Art. 9 - Le cessioni di azioni da parte dei soci pubblici ad altri soggetti pubblici che siano già soci devono avvenire nel rispetto del diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le azioni, a qualsiasi titolo, o costituire diritti reali sulle stesse, deve inviare agli altri soci pubblici, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione che menzioni il quantitativo di azioni, il prezzo e le modalità di pagamento, il nome del terzo interessato all'acquisto ed ogni altro elemento dell'accordo che possa assumere rilievo ai fini dell'operazione.

Il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione deve comunicare la propria volontà di acquisto al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito di cui al comma precedente.

Nel caso in cui più soci esercitino contemporaneamente il diritto di prelazione, le azioni del socio alienante saranno ripartite tra detti soci in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale.

La prelazione è validamente esercitata solo se, complessivamente considerata, copre tutte le azioni offerte in vendita.

Il diritto di prelazione non si applica in caso di conferimento delle azioni a società controllate con partecipazione non inferiore al 51% da enti pubblici soci, i quali restano obbligati a mantenere il controllo per almeno cinque anni.

Art. 10 - L'ingresso di altri enti pubblici nella Società potrà avvenire unicamente mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

Art. 11 - La cessione di azioni da soci pubblici a soggetti privati potrà avvenire unicamente per blocchi non inferiori al 30% del capitale sociale, ed è soggetta in ogni caso, anche ove non importi la perdita del controllo pubblico, all'espletamento delle procedure previste dall'art. 2, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, 12 novembre 1997, n. 521, ed eventuali integrazioni e modifiche. Pertanto, l'ingresso in Società di un socio privato è subordinato al rispetto dell'articolo 1, comma 1-ter, del decreto legge 28 giugno 1995 n. 251, approvato con modifiche dalla legge 3 agosto 1995 n. 351, nonché, in aggiunta, delle regole di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533, recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali.

Lo schema della procedura di selezione è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei Trasporti e si intende approvato qualora, decorsi trenta giorni dal ricevimento, non sia stata segnalata la necessità d'adeguamento.

Le azioni in mano agli eventuali soci privati, ad eccezione di quelle intestate all'azionariato diffuso di cui all'ultimo comma dell'articolo successivo, circoleranno nel rispetto delle regole fissate dall'art. 4, lettera e) del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, 12 novembre 1997, n. 521, ed eventuali integrazioni e modifiche. Pertanto, dette azioni non potranno essere alienate per cinque anni dall'acquisto. Per la stessa durata ai predetti soci privati è altresì vietata la costituzione di diritti reali o personali di godimento e di diritti reali di garanzia sulle azioni acquistate.

Decorso il termine di cui sopra, le azioni saranno liberamente disponibili, a condizione che l'assemblea generale dei soci, in sede ordinaria, non conteggiandosi le azioni dei soci privati, esprima preventivo gradimento, motivato da ragioni attinenti all'interesse sociale.

L'assemblea si dovrà esprimere sulla richiesta di gradimento, presentata dal socio privato per il tramite degli amministratori della Società, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Decorso detto termine, in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di

informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso. In caso di rifiuto del gradimento la Società è tenuta ad acquistare le azioni nei limiti consentiti dalla legge o a farle acquistare da un terzo di suo gradimento a parità di condizioni.

La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche al caso di ingresso di socio privato per effetto di sottoscrizione di azioni di nuova emissione.

Art. 12 - In ogni ipotesi in cui, per effetto di atti di circolazione di azioni o di sottoscrizione di aumenti di capitale, si realizzi la perdita del potere di controllo da parte degli enti pubblici, i rapporti tra i soci pubblici e privati sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

Lo schema dell'accordo è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei Trasporti e si intende approvato qualora, decorsi trenta giorni dal ricevimento, non sia stata segnalata la necessità di adeguamento ai criteri fissati.

Ove, a seguito dell'ingresso di un socio privato, i soci pubblici perdano il potere di controllo della Società, dev'essere destinata all'azionariato diffuso una percentuale di azioni non inferiore al 9% delle azioni in mano privata, attraverso dismissione o aumento di capitale dedicato.

Art. 13 - La Società potrà contrarre finanziamenti e accettare contributi finalizzati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, da Enti Pubblici, da Organismi della Comunità Europea, da Associazioni e da privati.

La Società potrà ricevere finanziamenti dai soci entro i limiti stabiliti dalla legge.

TITOLO III

Organi della società

Art. 14 - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

E' vietato istituire altri organi diversi da quelli sopra previsti, salvo quanto previsto nel successivo art.25 comma 4.

Assemblea.

Art. 15 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 16 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria e si convoca normalmente nella sede della società.

Potrà essere convocata anche in altra sede su decisione insindacabile del consiglio di amministrazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'assemblea è convocata, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, indirizzato a tutti i soci nel domicilio indicato nel libro soci, nonché agli amministratori ed ai sindaci. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo della riunione e della seconda convocazione, che dovrà essere prevista per un giorno diverso, e degli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei soci partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni assunte ai sensi del comma precedente dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere tuttavia convocata entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ricorrendone i presupposti di legge. Potrà, inoltre, essere convocata quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza.

La convocazione dell'assemblea deve altresì essere eseguita senza ritardo quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 17 - L'assemblea ordinaria dei soci:

a) approva il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario

b) nomina e revoca gli amministratori;

c) nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che quest'ultima carica è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

d) nomina i sindaci, salvo il disposto del successivo art. 32, ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) nomina e revoca l'eventuale unico amministratore delegato, in persona diversa dal Presidente;

f) determina il compenso spettante agli amministratori, ai sindaci, ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del TUSPP e restando comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

g) autorizza i programmi di responsabilità sociale di impresa e i piani strategici di cui all'art. 24 del presente statuto, approvati dall'organo amministrativo, nonché in generale tutti gli atti che modificano in misura rilevante la struttura produttiva e finanziaria della Società;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) adotta regolamenti interni e codici di condotta propri o stabilisce l'adesione a codici di condotta collettivi, su proposta dell'organo amministrativo;

j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

La nomina di cui all'articolo 2396 del codice civile spetta, su proposta dell'organo amministrativo, all'assemblea ordinaria, la quale provvede altresì alla eventuale revoca.

Art. 18 - Sono ammessi in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci. I soci possono farsi assistere da consulenti.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza di questi, dal Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in assenza di entrambi, da chi è designato a maggioranza semplice degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario designato a maggioranza semplice dall'assemblea anche tra i non soci, su proposta del Presidente medesimo.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario della stessa, ovvero da Notaio, ove sia richiesto dalla legge o il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 20 - L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale.

Art. 21 - Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nei termini e con i limiti dell'art. 2372 c.c.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono essere rappresentati in assemblea dal legale rappresentante ovvero da persona da questi designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'assemblea.

Consiglio di amministrazione.

Art. 22 - La Società, in considerazione:

- a) della complessità della gestione aeroportuale nonché dell'articolazione della struttura societaria che comprende anche altre società e della articolata disciplina regolamentare cui essa è soggetta;
- b) dei volumi di traffico e delle prestazioni effettuate;
- c) della presenza di una compagine sociale formata da una pluralità di Enti pubblici rappresentativi di importanti e diversi ambiti sociali, economici e territoriali e della prevalenza di tali ragioni rispetto alle esigenze di contenimento dei costi;

è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra generi stabilito dalla legge 12 luglio 2011 n.120 e conseguentemente almeno due dei componenti del Consiglio dovranno sempre appartenere al genere meno rappresentato. Non possono essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e coloro i quali si trovano nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2013 n.39.

Possono essere eletti consiglieri di amministrazione solo coloro la cui candidatura sia stata proposta da almeno un socio con comunicazione da depositare presso la sede sociale, unitamente al curriculum del candidato, almeno quarantotto ore prima della data e dell'ora fissate per l'assemblea di prima convocazione.

Il Consiglio dura in carica un triennio, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio durante il quale è stato in carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Nel periodo intercorrente fra la data di scadenza per il compimento del triennio di carica e quello dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova nomina, il Consiglio scaduto e gli eventuali organi delegati continuano ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge o conferiti a norma del presente statuto senza limitazione alcuna, restando immutate le rispettive attribuzioni.

In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente del Consiglio di amministrazione, per qualunque causa, la sostituzione, sempre nel rispetto della regola dell'equilibrio tra generi, precedentemente prevista per la nomina avviene con deliberazione dell'assemblea ordinaria, in deroga all'art. 2386 comma 1 c.c. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 23 - Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità professionalità ed autonomia previsti dal TUSPP. Essi devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori

delle imprese bancarie e devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza attraverso l'esercizio complessivo di almeno un triennio di:

- a) attività di amministrazione, controllo e compiti direttivi presso imprese industriali, commerciali, finanziarie che abbiano dimensioni comparabili con quelle di SAC, ovvero attività di amministrazione, controllo e compiti direttivi in imprese del settore aeroportuale; o
- b) attività di docenza di ruolo nelle università in materie giuridiche, tecniche ed economiche; o
- c) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi in enti pubblici ed enti locali con popolazione non inferiore a trentamila abitanti; ovvero di almeno dieci anni di
- d) attività professionale di particolare qualificazione in materie giuridiche, tecniche ed economiche, con iscrizione ai relativi albi professionali.

I soggetti designati da SAC quali amministratori in società partecipate dovranno possedere i requisiti di onorabilità, autonomia e professionalità previsti dal TUSP (Decr. Leg.vo 175/2016) e dagli stessi statuti delle società partecipate.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'eventuale amministratore delegato devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva attraverso le attività indicate dal primo comma del presente articolo lettere a), b) e c) per almeno un quinquennio e per almeno dodici anni per quelle di cui alla lettera d).

Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dovrà essere accertato dal Consiglio di amministrazione di SAC, sentito il parere del Collegio sindacale, con propria delibera da adottare entro trenta giorni dall'insediamento. Ove il Consiglio non provveda nel termine indicato, dovrà procedere alla verifica il Collegio sindacale, nel termine di giorni venti dalla scadenza del termine precedente.

Il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti di onorabilità e professionalità determina la perdita della qualità di consigliere di amministrazione.

Art. 24 - Il Consiglio di amministrazione:

- a) provvede con ogni e più ampio potere alla gestione, ordinaria e straordinaria, della società, escluse soltanto le competenze attribuite all'assemblea dalla legge o dal presente statuto;
- b) redige il progetto di bilancio;
- c) predispone la relazione sul governo societario;
- d) predispone specifici programmi di valutazione del rischio aziendale informandone l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al precedente punto c)
- e) Adotta senza indugio, qualora emergano nell'ambito di valutazione del rischio di cui al precedente punto d), uno o più indicatori di crisi

aziendale, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento:

f) predispone programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea nonché piani strategici e atti che modificano in misura rilevante la struttura produttiva e finanziaria della Società, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 17, lett. g);

g) predispone regolamenti interni e codici di condotta propri o proposte di adesione a codici di condotta collettivi da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea;

h) delibera sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili, sulla costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia su beni immobili, sull'acquisto e l'alienazione di partecipazioni sociali, nel rispetto di quanto previsto a tal proposito dal TUSPP;

i) delibera sulla nomina ed i compensi degli amministratori delle società partecipate, scegliendoli tra persone che possiedano i requisiti di onorabilità professionalità ed indipendenza previsti dal precedente art 23 del presente Statuto e nel rispetto delle prescrizioni, dei divieti, delle inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al TUSPP e del decreto legislativo 9 aprile 2013 n. 39;

j) nomina il Segretario del Consiglio, scegliendolo tra persone esterne al Consiglio stesso.

Ai sensi della superiore lettera f) il Consiglio di amministrazione dovrà predisporre ed approvare entro il 30 novembre di ogni anno il piano preventivo di investimenti, il piano di copertura finanziaria con allegato anche l'organico aziendale e una nota esplicativa, nonché il budget annuale. Tali piani, corredati da una relazione illustrativa e del parere del Collegio sindacale, dovranno essere sottoposti all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro e non oltre la chiusura dell'esercizio precedente a quello cui i piani si riferiscono.

A tal fine, l'organo di amministrazione dovrà inviare ai soci, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, i piani sottoposti all'assemblea per l'autorizzazione.

Art. 25 - Il consiglio di amministrazione delibera sull'assegnazione delle deleghe all'amministratore nominato ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. e) statuto sociale, nell'ambito degli eventuali limiti stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci.

Le materie di cui all'articolo 2381 c.c. e le materie di cui all'art. 24, lettere c), d), e), f), g), h), i), j) non saranno, in nessun caso, delegabili.

Il Consiglio, inoltre, ha facoltà di conferire speciali incarichi ad amministratori, a dirigenti, a funzionari, e anche a terzi.

Il Consiglio, solo nei casi previsti dalla legge, può nominare comitati consultivi, chiamandone a far parte amministratori, e, ove occorra, anche terzi specificamente qualificati. La delibera di costituzione determina i

compiti del comitato, la sua durata, le modalità ed i tempi entro cui il comitato deve riferire al consiglio, nonché l'eventuale remunerazione che può essere riconosciuta solo ai componenti terzi e che non può comunque essere complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e deve comunque essere proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. Il comitato è presieduto dalla persona indicata dal Consiglio.

Art. 26 - Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente ovvero, in assenza di questi, il consigliere più anziano per età.

Art. 27 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione, o chi ne fa le veci:

- a) presiede le adunanze dell'assemblea dei soci;
- b) convoca il Consiglio di amministrazione quando lo ritiene opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta un terzo dei consiglieri in carica o il Collegio sindacale, indicando le materie da trattare;
- c) fissa l'ordine del giorno del Consiglio e ne dirige i lavori;
- d) supervisiona le funzioni di controllo interno e vigila sull'andamento della gestione;
- e) rappresenta la Società nei rapporti con le associazioni di categoria, con le autorità pubbliche e con gli organismi di comunicazione.

Art. 28 - Il Consiglio si riunisce, di regola, con cadenza mensile, secondo un calendario fissato dal Presidente all'inizio di ogni quadrimestre. E' facoltà del Presidente derogare a detto calendario ove ne ravvisi la necessità.

Il Consiglio può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, se il Presidente lo ritiene opportuno, purché nel territorio nazionale.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, o altro mezzo di comunicazione rapido, indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, dariceversi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con avviso da riceversi almeno con 48 ore di anticipo.

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può disporre che la presenza alle adunanze del Consiglio avvenga mediante mezzi di telecomunicazione. I consiglieri che ne richiedano l'utilizzo, devono formulare apposita domanda al presidente del consiglio di amministrazione, prima dell'inizio della seduta, precisando le modalità del collegamento. In ogni caso è necessaria la presenza alla riunione di almeno la metà dei consiglieri in carica. Il Presidente autorizza il collegamento, compatibilmente con le materie da trattare, dopo avere verificato la sussistenza del quorum costitutivo. Il Presidente ha cura di garantire, dandone atto nel relativo verbale, che tutti gli intervenienti sono stati posti in condizione di partecipare alla discussione e di esprimere

simultaneamente il proprio voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie poste all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, mediante deposito della opportuna documentazione presso la sede sociale, con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data fissata per lo svolgimento dell'adunanza.

Il Presidente può consentire l'intervento di altri soggetti limitatamente alla trattazione di punti specifici in ordine ai quali tale intervento può essere utile. I soggetti intervenuti ai sensi del presente comma devono in ogni caso allontanarsi dalla sala consiliare prima della votazione.

Il Presidente ed il Segretario redigono e firmano il verbale delle riunioni del consiglio. La trascrizione sul relativo libro deve avvenire, a cura del Presidente e del Segretario, entro tre giorni dallo scioglimento dell'adunanza.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale hanno diritto di ottenere copia dei verbali del consiglio.

Il Presidente ed il Segretario possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, convalidati con la loro firma agli effetti previsti dalla legge.

Art. 29 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

I consiglieri esprimono il loro voto sempre in forma palese.

Art. 30 - Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta, oltre il rimborso delle spese, un compenso che deve essere deliberato dall'assemblea generale dei soci in sede ordinaria.

Il compenso degli amministratori investiti di compiti particolari è determinato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, entro un tetto massimo fissato dall'assemblea generale dei soci in sede ordinaria.

Art. 31 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione; spetta altresì all'Amministratore Delegato nell'ambito della propria delega.

I poteri di rappresentanza dei Direttori generali sono conferiti, in coerenza alle attribuzioni degli stessi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con apposita procura.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio, può, altresì, conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad amministratori, dirigenti, funzionari e terzi.

Le procure di cui sopra sono soggette all'iscrizione nel registro delle imprese nei casi previsti dalla legge.

TITOLO IV

Collegio sindacale

Art. 32 - Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge.

Dei sindaci effettivi, ai sensi dell'art. 11 D.M. Tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, uno è nominato dal Ministro dell'Economia e Finanza e uno è nominato dal Ministro dei Trasporti.

L'assemblea generale dei soci in sede ordinaria provvede alla nomina degli altri sindaci effettivi e supplenti con le maggioranze di legge.

I sindaci dovranno avere, oltre i requisiti previsti dalla legge, i requisiti di onorabilità previsti dal presente statuto per i componenti del Consiglio di amministrazione.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro compenso è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero triennio.

Il Collegio sindacale è presieduto dal sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e Finanza.

Art. 33 - Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società e del sistema di controllo interno; sull'adeguatezza e l'affidabilità dell'assetto amministrativo contabile, e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate.

I membri del Collegio sindacale assistono alle sedute dell'assemblea ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, ad ogni assemblea, o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 34 - La Società è soggetta alla vigilanza di cui all'art. 11 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997.

Art. 35 - La funzione di revisione legale dei conti, ex art. 2409 bis, c.c., deve essere affidata ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB.

La società incaricata della revisione è designata dall'assemblea ordinaria dei soci per la durata di un triennio, su proposta motivata del collegio sindacale.

Il corrispettivo spettante alla società di revisione è determinato, per l'intero triennio, dall'assemblea ordinaria, in uno all'atto di nomina.

L'assemblea ordinaria può revocare l'incarico, previo parere del Collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società.

La relazione di revisione e il giudizio sui bilanci devono essere depositati presso la sede sociale a norma dell'art. 2429 c.c. e messi a disposizione dei soci contestualmente al progetto di bilancio.

I bilanci della Società, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, dovranno essere trasmessi alle Autorità indicate all'art. 14 del predetto D.M. 521/97.

TITOLO V

Bilancio ed utili

Art. 36 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione deve procedere con criteri di oculata prudenza, ed in rispondenza delle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio, previo esatto inventario delle attività e passività, avendo cura che i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate siano separatamente evidenziati ed illustrati in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

Art. 37 - L'utile netto del bilancio è così ripartito:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di un ammontare pari al quinto del capitale sociale;
- b) il rimanente da distribuirsi ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea o disposizione di legge.

Art. 38 - Ove necessario per legge, il Consiglio di amministrazione procederà alla redazione del bilancio consolidato, secondo le regole dettate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione della Società

Art. 39 - Addivenendosi in qualsiasi caso e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 40 - Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge ed in particolare al TUSPP.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie

Art. 41 - A far data dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 30.11.2012, n. 251, pubblicato in G.U. 28.1.2013, e per tre mandati consecutivi, la nomina dell'organo di controllo è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un amministratore, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

A far data dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.P.R. 30.11.2012, n. 251, pubblicato in G.U. 28.1.2013, e per tre mandati consecutivi, la nomina effettuata ai sensi dell'art. 32, co. 2, statuto sociale, in caso di cessazione anticipata di uno o più sindaci nominati ai sensi del d.m. 521/1997, è effettuata in modo da garantire il rispetto della regola di cui al comma precedente; il subentro di cui all'art. 2401, co. 1, c.c., è effettuato in modo da garantire il rispetto della regola di cui al comma precedente, anche in deroga al criterio di anzianità.

Art. 42 - Allo scopo di consentire al Comune di Comiso di poter incrementare la partecipazione alla Società, nella sua qualità di Ente Territoriale concedente l'uso delle strutture aeroportuali dell'aeroporto di Comiso - originariamente concesso a SO.A.CO. s.p.a. e oggi a SAC s.p.a. per effetto dell'intervenuta incorporazione di SO.A.CO. s.p.a. in SAC s.p.a. - il Consiglio di Amministrazione è delegato a deliberare entro la data del 31 gennaio 2023, un aumento di capitale riservato al Comune di Comiso, da liberarsi integralmente in denaro alla data della sottoscrizione.

I soci attuali rinunziano fin d'ora al diritto di opzione.

Al fine di assumere la delibera di aumento del capitale sociale il Consiglio di Amministrazione determina il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2441, co. 6, c.c.

L'importo massimo dell'apporto che potrà essere effettuato dal Comune di Comiso, a titolo di conferimento e sovrapprezzo, è quello di € 2.765.000,00, derivante dalle risorse di cui all'art. 25, co. 2, l. Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9. Corrispondentemente, l'importo dell'aumento non potrà eccedere quello necessario per consentire il predetto apporto di € 2.765.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione di SAC s.p.a. delibera il predetto aumento del capitale sociale, ove richiesto dal Comune di Comiso entro il 31 dicembre 2022, a condizione che il Comune ottenga sempre entro il predetto termine autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 107 TFUE all'utilizzo delle risorse di cui ai D.D.G. nn. 3167 del 21.10.2021 e n. 4305 del 16.12.2021 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.